

Comune di Visone

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

Tariffa di igiene ambientale. Approvazione PEF 2020 e determinazione TIA per l'anno 2020 ESEC. IMM.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero si è riunito in VIDEOCONFERENZA in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DELORENZI MANUELA - Sindaco	Sì
2. GILARDO MAURO ROBERTO - Consigliere	Sì
3. BRUGNONE LINDA - Consigliere	Sì
4. BOSIO EDDO - Consigliere	Sì
5. MORIBONDO PIERINA - Consigliere	Sì
6. UGHETTI GIANCARLO - Consigliere	Sì
7. BERTOLOTTI DANIELA - Consigliere	Sì
8. CAPRIOLO MAURIZIO - Consigliere	Sì
9. BUFFA SIMONE - Consigliere	Sì
10. CAPRIFOGLIO CARLO PIETRO LUIGI - Consigliere	Sì
11. BARBERO MARIA CELESTE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CANESSA MARIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DELORENZI MANUELA, riconosciuta la legalità dell'adunanza che si svolge in modalità 'videoconferenza' conformemente a quanto stabilito nel proprio provvedimento del 4/04/2020, emanato ai sensi per gli effetti del 1° comma dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 02/03/2019 con la quale è stato approvato il piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- con la pubblicazione sulla G.U. n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020 – che converte il Decreto Rilancio, viene prorogata la data di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Vista e richiamata la nota di Econet Srl ns. prot. n. 3353 del 18/09/2020 allegata al presente provvedimento;

Dato atto che questo Ente ha avviato un sistema di raccolta differenziata misto porta a porta ed 'ecopunti' così come meglio indicato nella relazione di accompagnamento della Società Econet Srl allegata 'per relationem' al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il PEF 2020 Ambito 1 MTR ARERA (allegato A) e relazione di accompagnamento pervenuti dalla ditta Econet srl unitamente alla nota sopracitata;

Viste le Tariffe Igiene Ambientale anno 2020 (allegato B e addendum);

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Alessandria;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 28/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Il responsabile del servizio (F.to CANESSA Mario Vittorio) _____

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario (F.to CANESSA Mario Vittorio) _____

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di approvare il PEF Ambito 1 in modo MTR ARERA (Allegato A) e relazione di accompagnamento;
- 2) di approvare le Tariffe Igiene Ambientale anno 2020 (Allegato B e addendum);
- 3) di recepire e confermare integralmente quanto eventualmente ulteriormente disposto da quest'Organo e dalla Giunta comunale, con separati provvedimenti, in materia di tariffe ed aliquote;
- 4) Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

C.C. N. 23 DEL 28/09/2020

OGGETTO: Tariffa di igiene ambientale. Approvazione PEF 2020 e determinazione TIA per l'anno 2020 ESEC. IMM.

Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DELORENZI MANUELA

Il Segretario Comunale
CANESSA MARIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 207 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Visone, lì 06/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visone, lì 06/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
CANESSA MARIO VITTORIO